

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,
- 02 Egitto, Isole Canarie, Ceuta e Melilla, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, gli Emirati Arabi Uniti, la Repubblica dello Yemen, l'Irak e l'Unione Sovietica,
- 03 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e di quelle di cui al punto 02,
- 04 Egitto, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, gli Emirati Arabi Uniti, Giordania, Singapore, la Repubblica dello Yemen, l'Irak e l'Unione Sovietica,
- 05 Isole Canarie, Ceuta e Melilla,
- 06 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui ai punti 04 e 05,
- 07 l'Ungheria, la Polonia, la Romania, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e la Bulgaria,
- 08 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui al punto 07,
- 09 Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Repubblica dello Yemen,
- 10 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui al punto 09.

NB : I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.